



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

già Provincia Regionale di Ragusa

**SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO)**

RELAZIONE - CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 OGGETTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento, in regime di concessione, del servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art.106 del DLgs n.209 del 07.09.2005 e smi. Il Broker si impegna a fornire, con propri mezzi e la propria organizzazione, le necessarie attività di supporto relativamente a tutte le decisioni e conseguenti obbligazioni che l'Ente deve assumere in materia assicurativa e in tutti i servizi finalizzati alla protezione del patrimonio, del personale e della responsabilità in generale ed alla riduzione del costo totale del rischio.

ART. 2 DURATA

L'affidamento avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Dalla data di decorrenza dell'affidamento il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa compresa la gestione dei sinistri. Il broker dovrà assumere l'impegno di assicurare, in caso di scadenza dell'incarico, su richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla stessa amministrazione. L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D.Lgs 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

ART. 3 ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker dovrà fornire al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, adeguato e completo supporto in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva, in collaborazione con il responsabile incaricato della gestione dell'Ente:

- 1) Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alle specifiche attività dell'Ente anche in relazione a funzioni di tipo strumentale delegate a Spa interamente partecipate e non, comunque a strutture ed organismi sotto il controllo diretto dell'ente che ne esercitino compiti e ruoli istituzionali a norma vigente - per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento nonché ogni altra stima ed elaborazione e/o pianificazione di riferimento di cui ai successivi punti in elenco;
- 2) analisi preliminare dei rischi in capo, ai suoi dirigenti e/o funzionari, dei suoi dipendenti e delle loro relative coperture assicurative;
- 3) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
- 4) Elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi;
- 5) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell'Ente;
- 6) Consulenza ed assistenza agli Uffici preposti dell'Ente per l'effettuazione dell'inventario "valorizzazione ai fini assicurativi", da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente stesso, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi;
- 7) Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla Legge e, da trasmettere all'Ente almeno 60 giorni prima della scadenza delle polizze, ovvero entro 30 giorni dalla conoscenza, nel caso di cessazione anticipata del contratto assicurativo;
- 8) Pagamento dei premi assicurativi, in nome e per conto dell'Ente;
- 9) Partecipare alle Commissioni di gara in qualità di componente della commissione e predisposizione di un apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo;
- 10) Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi che abbiano attinenza con le polizze del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in particolare:
 - segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante; il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie

assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Amministrazione la continuità della copertura assicurativa;

- variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio.

L'eventuale proposta di disdetta o modifica della polizza dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti per la disdetta, onde consentire all'ufficio di attivare tutte le procedure necessarie;

11) Assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già la Provincia Regionale di Ragusa venga a trovarsi nella veste sia di danneggiato che di danneggiante, e anche quando detti sinistri, pur riferenti a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi);

12) Gestione dei sinistri attivi: Il Broker si farà carico di dare alle strutture dell'Amministrazione, a ciò specificamente proposte, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione. In dettaglio verrà, dopo confronto con l'Amministrazione, elaborata e fornita una procedura per i sinistri derivata dalle esigenze specifiche emerse in occasione di incontri dedicati a tale problematica. La procedura conterrà le linee guida generali per consentire, in relazione alla specificità dei contratti di interesse, di poter:

- Istruire adeguatamente la denuncia di danno;
- Inoltrare la denuncia di danno;
- Curare il recupero del danno all'Ente;

Il Broker dovrà fornire tutta l'assistenza, che fosse ritenuta necessaria all'Amministrazione, affiancando i preposti al servizio dello stesso per:

- La selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro;
- Nel contraddittorio con i periti delle Compagnie a supporto della definizione economica del sinistro;
- Intervento presso le Amministrazioni delle Compagnie per il materiale pagamento del sinistro;

13) Elaborazione di un rapporto annuale, da consegnare all'Ente nel primo trimestre dell'anno successivo, che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e a medio termine, con l'obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire e di unificare le scadenze delle stesse;

14) Elaborazione di un rapporto semestrale, da consegnare all'Ente, sull'andamento dei sinistri, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);

15) Consulenza e assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;

16) Supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta, a tutte le strutture organizzative dell'Ente, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a:

- Individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato;
- Problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione (se non preventivamente autorizzato), al quale resta quindi ogni potere decisionale

ART. 4 CONDIZIONI GENERALI

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita da parte

del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente, nelle forme di legge. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur avvenendo esclusivamente per il tramite del broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, nei termini e nei modi convenuti con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già a Provincia Regionale di Ragusa denominata.

Non sono imputabili all'Amministrazione eventuali ritardi nei pagamenti alle Compagnie effettuati dal broker.

ART. 5

OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Libero Consorzio Comunale di Ragusa osservando tutte le indicazioni e richieste dello stesso.

Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario, tutele spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso. L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni. Il broker dovrà mantenere per tutta la durata dell'incarico apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali di cui all'art. 110/112, c. 3 del D.Lgs 209/2005.

ART. 6

RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare ed a fare stipulare, modificare o integrare al Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolo purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 7

CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione con le modalità dell'art. 93 comma 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni nella misura del 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 103 del suddetto D.Lgs.

ART. 8

REFERENTE DEL BROKER

Il Broker dovrà individuare, fra il proprio personale, il soggetto da indicare quale "Responsabile del servizio" avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo. Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Il Broker dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa in caso d'urgenza.

ART. 9 COMPENSI

Per l'incarico conferito al Broker e per il suo espletamento non graverà sull'Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quanto altro, in quanto il compenso per il Broker sarà remunerato per il tramite delle Compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le coperture assicurative dell'Ente sulla base della provvigione indicata dall'impresa aggiudicataria del servizio in sede d'offerta. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non riterrà di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. Sarà, inoltre, onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa da parte sua, si impegna ed obbliga a:

- a) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- b) citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- c) inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- d) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per gli Enti;
- e) non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- f) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 11 PREROGATIVE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 12 CONTRATTO D'APPALTO

La stipulazione del contratto di appalto con la società aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione nella forma di scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art.47 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 22 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto saranno ad esclusivo carico del Broker.

ART. 14
INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il Consorzio Comunale di Ragusa ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

In caso di grave e documentata inadempienza da parte del broker, l'Ente si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva, secondi criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico alla ditta con preavviso di 90 giorni qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, diversi da quelli di cui al precedente comma, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre contro deduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le contro deduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- €. 1.000,00 (euro mille/00) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;

- €. 100,00 (euro cento/00) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

ART. 15
SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le eventuali sostituzioni dei rappresentanti legali della Ditta aggiudicataria, che si dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate al Consorzio Comunale di Ragusa per la necessaria presa d'atto.

ART. 16
DIVIETI

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente.
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, o subappaltare, anche parzialmente, il presente contratto sotto pena di decadenza.

ART. 17
CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti indicano la competenza del giudice ordinario del Foro di Ragusa.

ART. 18
NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente, nonché dal D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia. Tutte le comunicazioni tra le parti saranno in lingua italiana.

ART. 19

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

La ditta affidataria dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, i seguenti articoli: 2,3,4,5,6,8,9,11,14,15.

Il Funzionario Referente
(Dott.ssa Carolina Leggio)

IL DIRIGENTE
(Dott. Raffaele Falconieri)